

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

Tra l'Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (nel seguito indicato come ENEA) con sede e domicilio fiscale in Roma, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel n. 76 - codice fiscale n. 01320740580 e partita IVA n. 00985801000, in persona del, da una parte, e la.....(nel seguito indicata come Impresa) con sede legale e domicilio fiscale in via n. CAP Codice Fiscale e partita IVA, in persona del Legale Rappresentante/Procuratore speciale (*all'uopo autorizzato giusta procura allegata al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale*), dall'altra parte, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto dell'appalto è la progettazione di dettaglio, la fornitura e la messa in opera, presso il centro ENEA di Portici, di un sistema per il calcolo scientifico ad alte prestazioni (HPC) completo in tutte le sue parti hardware e software. Tale azione si configura all'interno della realizzazione del progetto CRESCO.

ART. 2 – DESCRIZIONE DELL'APPALTO

L'appalto dovrà essere eseguito secondo quanto previsto nel documento "Specifiche Tecniche" (di seguito denominate ST) e relativi allegati, ed altresì sulla base della proposta tecnica dell'Impresa contraente.

ART. 3 – DOCUMENTI E CONDIZIONI CONTRATTUALI

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza delle condizioni stabilite nei seguenti documenti:

- il documento "Specifiche Tecniche" e relativi allegati;

- l'Offerta Tecnico-economica dell'Impresa contraente;
- il Capitolato Generale per appalto servizi ENEA (ove applicabile);

documenti tutti che l'Impresa dichiara di conoscere ed accettare integralmente e che formano parte integrante e sostanziale del presente documento anche se a questo ultimo non allegati.

Sarà soggetto, inoltre, alla osservanza di tutte le prescrizioni tecniche generali secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 4 – FORMA ED IMPORTO DELL'APPALTO – LUOGO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

L'appalto sarà eseguito con il sistema "a corpo" secondo quanto indicato nel documento "Specifiche Tecniche" e nell'Offerta Tecnico-economica di cui all'Art. 3 del presente contratto, al netto del ribasso d'asta praticato in sede di gara.

L'importo massimo è pari a €,00
(...../00), incluso l'IVA.

La fornitura dovrà essere resa presso il Centro Ricerche ENEA di Portici (NA), nei locali indicati in sede di sopralluogo e specificati negli allegati delle ST.

L'importo deve intendersi comprensivo dell'utile dell'Impresa, delle spese del contratto, delle spese di gestione, di trasporto e di ogni altro onere e spesa, anche se eventualmente non indicati, relativi all'esecuzione dell'appalto.

ART. 5 – DURATA DEL CONTRATTO – PENALI

Il contratto avrà la durata massima di 90 giorni solari continuativi con decorrenza dal verbale di inizio attività (conformemente al programma temporale proposto dall'Impresa).

L'Impresa si impegna a consegnare, installare ed effettuare le prove funzionali e collaudo del sistema nel Centro ENEA di Portici nel rispetto del programma temporale presentato in fase di offerta.

La fornitura si considererà conclusa, conformemente a quanto riportato nelle Specifiche di Collaudo di cui alle ST, previo favorevole esperimento del Collaudo e conseguente sottoscrizione del "Verbale di regolare esecuzione". da parte del Responsabile del Procedimento per l'ENEA e il Responsabile della Fornitura per l'Impresa.

In caso di inadempienza, rispetto ai tempi di collaudo previsti entro il periodo contrattuale di 90 giorni solari continuativi, sarà applicata all'Appaltatore una penale di € 3.000,00 (tremila/00) per ciascun giorno solare di ritardo al completamento del collaudo.

La somma di tutte le penali non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto stesso.

In caso di accertate e ripetute inosservanze in ordine ai tempi, sarà facoltà insindacabile dell'ENEA risolvere il relativo contratto senza che l'Impresa possa pretendere indennizzi di sorta. La risoluzione del contratto porterà all'incameramento da parte dell'ENEA del deposito cauzionale ed al risarcimento, da parte dell'Impresa contraente, di ogni maggiore spesa.

ART. 6 – COLLAUDO

L'intera fornitura è sottoposta a Collaudo, che verrà effettuato da una apposita Commissione.

La Commissione sarà composta dal Responsabile del Procedimento dell'ENEA e da eventuali tecnici da lui designati e dal Responsabile della Fornitura dell'Impresa e da eventuali tecnici da lui designati.

Il Collaudo dovrà essere completato entro il termine di 5 giorni lavorativi.

L'esito dello stesso potrà prevedere prescrizioni a carico dell'Impresa che dovrà ottemperare entro 20 giorni, in tal caso, il collaudo dovrà essere completato entro 5 giorni dal termine di esecuzione delle prescrizioni da parte dell'Impresa.

Il Collaudo è inteso a verificare la conformità delle apparecchiature e dei programmi al tipo ed al modello descritti nel documento Specifiche Tecniche nonché alle eventuali caratteristiche tecniche migliorative offerte in sede di Gara.

Le apparecchiature ed i programmi forniti dovranno essere in grado di svolgere le funzioni richieste, anche sulla scorta di tutte le prove funzionali e diagnostiche.

Il Collaudo prevede inoltre l'attivazione ed il mantenimento in esercizio di tutto il sistema per 3 giorni naturali consecutivi, ed ininterrotti.

Se vi sono parti e sistemi la cui consegna è anticipata sarà effettuato un collaudo provvisorio dal Responsabile del Procedimento fatto salvo il Collaudo finale.

ART. 7 – GARANZIE

Dalla data di regolare esecuzione del Collaudo e per un periodo di 12 mesi, l'Impresa aggiudicataria dovrà fornire garanzia totale "on-site", modalità next-business day, inclusa di assistenza.

La garanzia dovrà comprendere, qualora necessario, l'intervento on-site a cura dell'Impresa per l'individuazione del componente difettoso hardware o software e relativa riparazione/sostituzione riguardante l'intero sistema fornito.

Con la garanzia l'Impresa assicura il buon funzionamento delle apparecchiature e dei programmi forniti, assumendo l'obbligo di sostituirle o ripararle, senza alcun ulteriore addebito per l'Ente e null'altro a pretendere in merito a tempi d'intervento più brevi di quello standard offerti. Gli interventi dovranno essere effettuati da personale qualificato.

Nell'ambito del Servizio di Garanzia sono inclusi la sostituzione e/o la manutenzione anche di parti fornite dall'Impresa attraverso altri fornitori.

Nello specifico l'Impresa dovrà intervenire in prima persona come sola interfaccia per quanto riguarda la riparazione del guasto impegnandosi a far intervenire tutti i soggetti che riterrà necessari per la riparazione efficace del guasto.

ART. 8 – BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE

L'impresa aggiudicataria assume ogni responsabilità in caso di vendita di apparecchiature e per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto per invenzioni, modelli industriali e marchi, diritti d'autore ed in genere di privativa altrui.

L'impresa aggiudicataria assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni legali, esperite nei confronti dell'ENEA in relazione alle apparecchiature fornite ed ai software concessi in uso, tenendo indenne l'Ente da tutte le spese eventualmente sostenute per la propria difesa in giudizio, nonché dalle spese e dai danni a cui venga condannata con sentenza passata in giudicato.

L'Enea assume l'obbligo di informare per iscritto, immediatamente e con mezzi idonei, l'impresa dell'esperimento di tali azioni nei propri confronti.

Ove dalla sentenza passata in giudicato risulti che l'uso della apparecchiatura

o del software comporti violazioni di diritti di brevetto o di diritti di proprietà intellettuale, per cui il loro utilizzo venga vietato o divenga comunque impossibile, l'Enea può procedere alla risoluzione del contratto, fatto salvo l'incameramento della cauzione e la richiesta di eventuali ulteriori danni.

In alternativa, l'ENEA può chiedere all'Impresa, senza alcun costo aggiuntivo: di ottenere il consenso, dal titolare del brevetto o del diritto di proprietà intellettuale, alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei software cui il diritto di esclusiva accertato dal giudice si riferisce;

oppure la modifica o la sostituzione delle apparecchiature o dei software in modo che la violazione abbia termine;

oppure il ritiro delle apparecchiature o dei software contro riduzione delle somme versate, tenendo conto dell'uso e fermo restando il risarcimento del danno arrecato all'Ente a seguito della violazione.

ART. 9 – DISCIPLINA ALL'USO DEI PROGRAMMI

L'ENEA acquisisce il diritto all'uso non esclusivo e permanente dei software oggetto della prestazione contrattuale a partire dalla data della favorevole regolare esecuzione; mantiene la direzione e il controllo della gestione ed utilizzazione dei programmi e della relativa documentazione, assume l'obbligo di usare i programmi in maniera appropriata alle apparecchiature cui sono destinati. L'Ente assume inoltre l'obbligo di non cedere o comunque non trasferire ad altre Amministrazioni il proprio Diritto d'uso sui programmi e le relative documentazioni e si riserva la facoltà di effettuare copie, ad esclusivo uso di copia di salvataggio, del software installato.

ART. 10 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati dall'ENEA a 90 gg. dal ricevimento delle

relative fatture previo approvazione e benessere del Responsabile del

Procedimento secondo le seguenti modalità:

- 35% dell'importo totale del Contratto all'approvazione da parte del Responsabile del Procedimento del progetto esecutivo;
- 45% dell'importo totale del Contratto a completamento dell'installazione del sistema e del software e relative prove funzionali;
- 15% dell'importo totale del Contratto ad avvenuto collaudo favorevole.
- 5% dell'importo totale del Contratto al termine del periodo di garanzia, svincolabile tramite fideiussione bancaria.

Le fatture, in originale e quattro copie, dovranno essere intestate e indirizzate a:

E N E A- SEDE

FIM-INFO-AFU

Lungotevere Thaon Di Revel, n. 76

00196 ROMA

Si prega di citare nelle fatture il seguente numero di riferimento:

In ciascuna fattura dovrà essere specificato lo stato di avanzamento della fornitura.

Le percentuali in base ai quali saranno effettuati i pagamenti sono quelle specificate precedentemente. Dette percentuali comprendono e compensano tutti gli oneri e gli obblighi dell'Impresa indicati nel presente documento e nei documenti ad esso allegati e ivi citati.

Alla fattura dovrà essere allegato un rapporto, firmato dal tecnico dell'Impresa e dal Responsabile del Procedimento.

ART. 11 – CAUZIONE DEFINITIVA



A garanzia dell'esecuzione del presente appalto, all'atto di stipula del contratto, l'Impresa contraente dovrà prestare una cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo complessivo contrattuale in uno dei seguenti modi:

- a) ricevuta del versamento della somma sul c/c bancario n. 218185 intestato all'Enea presso la Banca Nazionale del lavoro – Servizio di Tesoreria di Frascati, Via Enrico Fermi n. 45 – 00044 Frascati (RM) ABI 01005 CAB 39100;
- b) assegno circolare intestato all'ENEA;
- c) fideiussione bancaria prestata da istituti di credito o di banche autorizzate all'esercizio dell'attività ai sensi di legge;
- d) polizza cauzionale, debitamente quietanzata, rilasciata da Impresa di assicurazione regolarmente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi di legge. Da tale documento deve essere possibile evincere i poteri di firma dell'assicuratore.

La fideiussione bancaria e la polizza cauzionale dovranno avere la durata fino alla completa liberalizzazione degli obblighi nascenti dal contratto, e dovrà essere inserita l'esplicita ed incondizionata rinuncia dell'Istituto bancario o assicurativo al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile. Dovrà essere inserita altresì l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta dell'ENEA.

La garanzia dovrà essere integrata ogni volta in cui l'ENEA abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente documento.

La garanzia cessa il suo effetto e sarà svincolata previa autorizzazione del Responsabile del Procedimento.

ART. 12 – REVISIONE PREZZI

Non è ammessa alcuna forma di revisione prezzi.

ART. 13 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ENEA E RESPONSABILE DELLA FORNITURA DELL'IMPRESA CONTRAENTE

La puntuale esecuzione dei disposti contrattuali, nell'osservanza delle leggi vigenti, viene effettuata dal Responsabile del Procedimento dell'ENEA. Al Responsabile del Procedimento dell'ENEA vengono attribuite le facoltà e le responsabilità nei limiti che gli competono per legge.

In particolare, il Responsabile del Procedimento dell'ENEA avrà il compito di:

- verificare il corretto svolgimento delle singole fasi del contratto;
- autorizzare l'emissione della fattura da parte dell'Impresa contraente e conseguente benestare al pagamento della stessa;
- controllare che il contratto sia eseguito secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel presente documento e nelle "Specifiche Tecniche";
- controllare che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini dell'ENEA.

L'ENEA può, dandone comunicazione all'Impresa contraente, nominare altro Responsabile del Procedimento, in sostituzione del precedente.

Il Responsabile del Procedimento potrà, ove occorra, designare personale tecnico specializzato cui delegare l'espletamento di una o più attività che si rendessero necessarie durante la fase di esecuzione del contratto.

Per consentire i fini previsti dal contratto, l'Impresa contraente designerà,

entro 10 giorni alla stipula del contratto, il proprio Responsabile della Fornitura al quale spetta l'organizzazione delle attività nel senso più lato, per il rispetto delle norme contrattuali e dei disposti di legge, con particolare riguardo a quelli della sicurezza del lavoro.

ART. 14 – ASSICURAZIONE

L'Impresa è ritenuta responsabile di qualunque fatto doloso o colposo dei propri dipendenti che cagioni danni all'ENEA, al personale dell'ENEA, a terzi o a cose di terzi e si impegna conseguentemente al risarcimento dei relativi danni direttamente o indirettamente prodotti e conseguenti.

A tal fine l'Impresa è tenuta a stipulare a propria cura, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, un'apposita polizza di responsabilità civile che prevede espressamente l'assicurazione per danni, diretti o indiretti, derivanti dall'esecuzione del contratto stesso, con un massimale unico non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00).

Una copia della suddetta polizza, conforme all'originale, dovrà essere consegnata al Responsabile del Procedimento.

ART. 15 – PERSONALE ADDETTO ALLA PRESTAZIONE DELL'APPALTO

L'Impresa dovrà comunicare al Responsabile del Procedimento i nominativi del proprio personale addetto alle attività di installazione e manutenzione, dando altresì tempestiva comunicazione scritta di ogni sua variazione; dovrà altresì fornire comunicazione in ordine alla posizione assicurativa e previdenziale di ciascuna persona addetta alle attività che opererà nel Centro ENEA. L'Impresa, sotto la propria responsabilità, si impegna a far osservare al proprio personale, impiegato per l'esercizio delle attività, le disposizioni

previste dall'ENEA che regolano l'accesso, la permanenza e l'uscita del personale esterno.

ART. 16 - ATTIVITA' DEL PERSONALE DELL'IMPRESA CONTRAENTE

L'Impresa dichiara, sotto la propria responsabilità, che nessuna persona esplicante attività a favore della stessa, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria di consulenza o di qualsivoglia altra natura, nonché avente interesse nell'attività dell'Impresa medesima, è dipendente dell'ENEA, anche se in posizione di aspettativa o ricopre incarichi di direzione politica o amministrativa nell'organizzazione dell'Ente.

La stessa Impresa prende atto che, nel caso di accertata sussistenza di un rapporto o di un interesse come sopra detto, il contratto potrà essere risolto su denuncia dell'ENEA, senza riconoscimento alcuno per le eventuali prestazioni fornite o attività già svolte, e salva la facoltà dell'ENEA di richiedere i danni diretti ed indiretti derivanti dalla risoluzione.

ART. 17 - NORME ANTINFORTUNISTICHE - NORME TECNICHE

Per tutti le attività che si eseguono nell'ambito del presente Appalto, i dipendenti dell'Impresa appaltatrice dovranno operare esclusivamente in base alle istruzioni del Responsabile della Fornitura dell'Impresa.

L'Impresa, quale datore di lavoro, si assumerà gli obblighi imposti dalla legge in materia di prevenzione e sicurezza dei propri lavoratori sul luogo di lavoro.

Si applica, in particolare, il D. Lgs n. 626/94 e s.m.i.

ART. 18 - RISERVATEZZA

L'Impresa è tenuta ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito di fatti, informazioni, conoscenze, documenti o altro

di cui avrà comunicazione o verrà a conoscenza nello svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto. Tali documenti e/o informazioni non potranno essere ceduti a terzi salvo autorizzazione scritta. La presente clausola ha per l'ENEA carattere essenziale e la sua violazione dà quindi luogo alla risoluzione di diritto del contratto.

ART. 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto sarà risolto, oltre i casi previsti dagli articoli 5, e 18 del presente contratto, nel caso in cui, l'ENEA verifichi a suo giudizio insindacabile, la non affidabilità del sistema e soprattutto la non regolarità delle prestazioni del sistema rispetto a quanto richiesto e dichiarato in sede di gara dall'Impresa contraente.

Il contratto sarà, inoltre, risolto ipso-iure, oltre quanto riportato precedentemente, anche nei seguenti casi:

- a) intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell'ENEA, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati all'appalto;
- b) morte del Titolare dell'Impresa (se trattasi di Ditta individuale);
- c) fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa dell'Impresa;
- d) intervenuta emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e s.m.i.;
- e) revoca delle autorizzazioni amministrative previste per l'espletamento dell'appalto;
- f) inadempienza accertata delle norme di legge sulla prevenzione degli

infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

g) sospensione dell'appalto con gravi danni provocati all'ENEA;

h) subappalto non autorizzato, cessione anche parziale del contratto;

i) non rispondenza dei beni e servizi forniti alle specifiche contrattuali;

j) reiterati inadempimenti;

k) rifiuto di esibire e/o non conformità ai disposti di legge della documentazione relativa ai versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi.

La risoluzione del contratto porterà inoltre al risarcimento dei danni da parte dell'Impresa, nonché di ogni ulteriore spesa ad eccezione del caso previsto alla precedente lettera b).

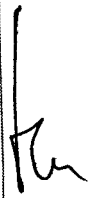
ART. 20 – RISPETTO DELLA TRASPARENZA

Il contratto sarà risolto, oltre a quanto previsto precedentemente, anche nel caso in cui da parte dell'ENEA sia accertata la non veridicità di quanto dichiarato dall'Impresa contraente nella dichiarazione rilasciata in fase di offerta, relativa al rispetto della trasparenza nella partecipazione delle imprese agli appalti dell'ENEA, senza riconoscimento alcuno di eventuali prestazioni fornite o attività già svolte e salva la facoltà di richiedere i danni diretti ed indiretti derivanti dalla risoluzione del contratto.

ART. 21 – CONTROLLO DELLA COMPOSIZIONE SOCIETARIA

L'Impresa si impegna a comunicare all'ENEA, al verificarsi del fatto, se sono intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato al momento della stipula del contratto.

ART. 22 – SUBAPPALTO



Prevvia autorizzazione dell'ENEA e nel rispetto degli artt. 38 e 118 del D. Lgs.

163/2006 e s.m.i., le attività che l'Impresa ha indicato in sede di offerta a tale scopo, possono essere subappaltati, nella misura non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto, alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti dalla normativa e/o nelle specifiche di gara.

Il pagamento delle attività effettuate da eventuali subappaltatori verrà effettuato dall'impresa aggiudicataria, fermo restando per quest'ultima l'obbligo di trasmettere al Responsabile del Procedimento, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa impresa aggiudicataria dell'appalto e corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

ART. 23 – CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto totalmente né parzialmente, a pena di nullità.

ART. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI DELL'IMPRESA

I dati relativi all'Impresa contraente verranno trattati esclusivamente per le finalità relative al presente rapporto contrattuale secondo le previsioni ed indicazioni di cui al Decreto Legislativo n. 196/03 e s.m.i.

ART. 25 – CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

In materia di certificazione antimafia l'appalto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.P.R. 252/98 e s.m.i. In caso di accertamento positivo nei confronti dell'Impresa contraente, l'appalto sarà risolto di diritto con incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto dell'ENEA al maggior risarcimento dei danni subiti. In tale ipotesi sarà

retribuito soltanto l'appalto già svolto, con esclusione di qualsiasi ulteriore onere per l'ENEA.

ART. 26 – ONERI FISCALI

Tutti gli oneri fiscali, comprese le spese di bollo e di registrazione del contratto sono a carico dell'Impresa contraente, che dovrà provvedere alla relativa registrazione nelle forme di legge.

L'IVA è a carico dell'ENEA nella misura prevista dalla legge.

ART.27 – NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento si fa riferimento ai documenti indicati precedentemente, nonché a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 28 – ESCLUSIONE DELL'ARBITRATO

La competenza arbitrale è esclusa dal presente appalto.

ART. 29 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia relativa all'oggetto del presente appalto, nonché alla sua applicazione, interpretazione e/o esecuzione è competente in via esclusiva il Foro di ROMA.

ART. 30 – DICHIARAZIONE ENEA

Si allega, a sola firma dell'ENEA, la dichiarazione ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 come modificata dal D.L. 12 luglio 2004 n. 168 (convertito con Legge 30 luglio 2004 n. 191).

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Roma, li

ENEA

L'Impresa

Ai sensi ed agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, l'Impresa
dichiara di accettare espressamente il contenuto degli articoli 5, 8, 10, 12, 16,
19, 28 e 29.

Roma, li

L'Impresa

